

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 104 del 26 febbraio 2003

INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO E NELLE ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO TURISTICO - Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania concernente l'emanazione del regolamento "de minimis" attuativo della Legge Regionale 40/84 e delle successive modificazioni e/o integrazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12.1.2001 (GUCE L 10/30 del 13.1.2001), relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di importanza minore, "de minimis", vengono definite le modalità ed i criteri di attuazione, nonché i massimali di intensità degli aiuti concedibili a valere sulla Legge regionale 40/84 e successive modificazioni e/o integrazioni.

- che con deliberazione n. 5778 del 29.11.2002 è stato approvato il REGOLAMENTO DE MINIMIS ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 40/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONE e che si è stabilito che lo stesso avrà validità fino all'introduzione di un nuovo strumento di riordino dei regimi di aiuto nel settore turistico.

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la quale prevede che i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale

RITENUTO di dover provvedere in conformità all'istruttoria compiuta dal Settore e dell'attestazione di regolarità della stessa da parte del Dirigente di Servizio;

EMANA

IL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 40/84 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI

Art. 1

(Disciplina della Legge Regionale 40/84 e successive modificazioni e/o integrazioni con il regime "de minimis")

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12.1.2001 (GUCE L 10/30 del 13.1.2001), relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di importanza minore, "de minimis", vengono definite le modalità ed i criteri di attuazione, nonché i massimali di intensità degli aiuti concedibili a valere sulla Legge regionale 40/84 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2

(Oggetto, finalità)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del regime "de minimis" nell'ambito dell'attuazione della Legge Regionale 40/84 e delle successive modifiche e/o integrazioni, fissando le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa statale,

Il regime regionale di aiuti, attuato dal presente regolamento, è finalizzato al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché all'aumento dei livelli occupazionali.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e ambito territoriale di applicazione)

I soggetti che possono beneficiare degli aiuti sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa UE), singole o associate, che svolgono attività di gestione delle strutture individuate ai sensi dell'art. 2 paragrafo c) e d) della Legge Regionale 40/84, relativamente alle seguenti tipologie di strutture:

- alberghi
- pensioni,
- motels
- ostelli per la gioventù,
- campeggi,
- villaggi turistici a tipo alberghiero,
- case per ferie.

Inoltre sono ammesse alle agevolazioni della Legge 40/84 anche le seguenti strutture complementari al turismo:

- strutture sportive e di svago (piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri), che, se gestite in forma autonoma, dovranno essere riunite in complessi polifunzionali costituiti da almeno tre strutture di tipo diverso;

- ristoranti (considerati complementari al turismo ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 6 del 15 marzo 1996);

- strutture termali limitatamente agli ambienti indispensabili per la pratica delle terapie e l'assistenza medica;

- stabilimenti balneari.

L'ambito geografico di riferimento è l'intero territorio regionale.

Art. 4

(Enti Locali)

Possono, inoltre, beneficiare delle agevolazioni della Legge Regionale 40/84 anche i seguenti soggetti pubblici:

a) Enti locali e loro consorzi ed Enti pubblici ivi compresi gli Enti turistici, esclusivamente per iniziative che prevedono la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali, nonché di impianti complementari per il turismo;

b) Comuni e loro consorzi per l'acquisizione, la ristrutturazione ed ammodernamento di strutture alberghiere preesistenti da conservare alla destinazione turistico - ricettiva.

Art. 5

(Tipologie di investimento. Spese Ammissibili)

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

a. opere edili relative alla costruzione ex novo di strutture ricettive;

b. opere edili relative alla ristrutturazione di strutture ricettive esistenti;

c. opere edili relative alla manutenzione straordinaria di immobili destinati alle attività ricettive;

d. opere edili per restauro e risanamento conservativo;

e. opere edili relative alla realizzazione/ristrutturazione di strutture complementari al turismo;

f. macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili, purché non iscritti ad un pubblico registro, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile;

g. macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, funzionali alle strutture complementari alle attività turistiche. La spesa ammissibile è calcolata con riguardo agli acquisti effettuati e documentati con le relative fatture, nell'arco di cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza.

h. spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, autorizzazioni, ecc.), esclusivamente in relazione alle opere di cui ai punti, a), b), c), d), e) entro il limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile per tali opere.

Art. 6

(Tipologie di aiuto)

Per gli investimenti di cui all'articolo 3 sono previsti due tipi di agevolazioni:

1. contributi in conto interessi in misura pari al 50% degli interessi correnti su un massimale di contributo pubblico per beneficiario non superiore a Euro 100.000,00 per un periodo di tre anni;

2. contributo pubblico per beneficiario in conto capitale in misura massima di Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni, con i seguenti massimali:

- il 15% dell'investimento ammissibile per le tipologie di cui ai punti a, b, c, d, e, h del precedente art. 5;

- il 25% dell'investimento ammissibile per le tipologie di cui ai punti f, g del precedente art. 5. Inoltre, per queste categorie di spese che ricadono nei territori dei comuni interni e montani, la percentuale di agevolazione pubblica è estesa al 35%

Le due tipologie di aiuto sono cumulabili a condizione che la somma delle agevolazioni, espressa in equivalente sovvenzione lorda, non superi Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni.

Ogni beneficiario dovrà rilasciare informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti, in modo da poter accertare che il nuovo aiuto non faccia aumentare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alla stessa impresa, nel periodo di riferimento di tre anni, oltre il tetto stabilito di Euro 100.000,00.

All'erogazione dei mutui provvedono le banche scelte dai richiedenti tra quelle convenzionate con la Regione.

La Regione provvederà alla attualizzazione dei contributi in c/interessi in funzione della durata del mutuo, del tasso agevolato e del tasso di attualizzazione di settore vigente alla data di erogazione.

Art. 7

(Condizioni e modalità di accesso alle agevolazioni)

Per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente strumento le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro ed applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale, e non devono essere sottoposte a procedure concorsuali c/o di amministrazione controllata.

Le istanze di richiesta delle agevolazioni, in triplice copia, di cui una in originale e le altre rese conformi nei modi di legge, devono essere indirizzate alla Giunta Regionale della Campania, tramite il comune nel quale ricade la struttura turistica oggetto della richiesta.

La richiesta di agevolazione va formulata distintamente nel caso si tratti di contributi in conto interessi o di contributi in conto capitali.

In quest'ultimo caso e relativamente alle iniziative che prevedono opere edili, la domanda va presentata prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso l'iniziativa proposta preveda come tipologia di spesa le attrezzature, gli arredi ed altri beni mobili, la domanda va presentata successivamente all'acquisizione ed al pagamento dei suddetti beni.

Art. 8

(Documentazione amministrativa da presentare a corredo delle istanze relative a qualsiasi tipo di contributo e di iniziativa),

Alla richiesta delle agevolazioni va allegata la seguente documentazione amministrativa:

a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del tipo di attività turistica esercitata, con dicitura fallimentare ed antimafia;

b. Eventuale concessione od autorizzazione specifica per l'esercizio dell'attività turistica;

c. Licenza di esercizio ovvero altra documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti normative, relativa all'effettivo esercizio dell'attività turistica;

d. Partita IVA/Codice Fiscale;

e. Per le società: copia dell'atto costitutivo e della delibera assunta dall'Organo all'uopo stabilito dallo Statuto per l'approvazione del programma di investimento e per conferire mandato di rappresentanza per la richiesta delle agevolazioni;

f. Autocertificazione nella quale si dichiara di non aver percepito, nei tre anni precedenti, altri contributi pubblici in regime de minimis, ovvero l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo pubblico de minimis percepito nei tre anni precedenti;

g. Dichiarazione circa la effettiva disponibilità dell'immobile e/o del terreno;

h. autocertificazione con la quale il rappresentante legale dell'impresa dichiara di non aver presentato richiesta, e/o ricevuto, per la stessa documentazione di spesa (fatture) altro contributo pubblico, e nella quale si impegna a non distogliere:

- per almeno cinque anni dalla data di installazione, le attrezzature e/o gli arredi acquisiti con il contributo pubblico;

- per almeno 10 anni gli immobili realizzati e/o ristrutturati e/o ampliati e/o ammodernati con il contributo pubblico in conto capitale;

- per tutta la durata del mutuo gli immobili realizzati e/o ristrutturati e/o ampliati e/o ammodernati con il contributo pubblico in conto interessi;

i. Indirizzo aggiornato presso il quale inviare eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche.

I soggetti di cui all'Art. 4 del presente regolamento dovranno presentare la predetta documentazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 9

(Documentazione tecnica da presentare a corredo delle istanze di contributo in conto interessi e/o in conto capitale)

Alla richiesta delle agevolazioni va allegata la seguente documentazione tecnica:

A) Per le Opere edili (da allegare all'istanza prima dell'inizio dei lavori):

a. Copia conforme agli atti esistenti presso il comune, del titolo per eseguire i lavori e dell'allegato progetto;

b. relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti al titolo autorizzativo rilasciato per la sua realizzazione;

c. computo metrico estimativo analitico debitamente firmato dal tecnico;

d. dichiarazione resa dal proponente l'iniziativa nella quale si attesti che i lavori non hanno avuto inizio alla data di presentazione della domanda;

e. documentazione fotografica, con data certa, dello stato dei luoghi;

f. in aggiunta, nel caso l'intervento riguardi immobili già esistenti: dichiarazione del proponente l'iniziativa, congiuntamente al tecnico redattore del progetto, nella quale si attesti che l'immobile oggetto dell'intervento non è stato interessato da abusi edilizi negli anni precedenti. In alternativa perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la non presenza/sussistenza di abusi edilizi precedenti sull'immobile oggetto dell'intervento;

Ai fini della erogazione del contributo in conto capitale per le opere edili, i beneficiari dovranno produrre, una volta ultimati i lavori, la seguente documentazione:

- copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso;

- attestato comunale sulla conformità e regolare esecuzione delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato, nonché sulla data di inizio e fine lavori, redatto sulla scorta degli atti che il Direttore dei lavori ha inviato, ai sensi di legge, allo stesso Comune;

- dichiarazione giurata sulla corrispondenza dell'importo speso con quello approvato;

- copia conforme agli originali del riepilogo della contabilità finale e del libretto delle misure;

- dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei riguardi delle proprie maestranze, relativamente al periodo di svolgimento delle opere previste nel progetto approvato, ovvero certificazione dell'Inps e dell'Inail da cui risultino i periodi di versamento per la copertura assicurativa e, previdenziale delle maestranze stesse;

- relazione sottoscritta dal titolare del progetto e dal Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, relativa al rispetto di quanto previsto nel progetto;

- certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l'attività turistica, nei casi in cui non sia richiesta l'abitabilità/agibilità;
- certificato di abitabilità/agibilità per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti e per tutti quegli interventi che modificano le condizioni originarie di abitabilità/agibilità;
- elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture relative alle opere edili, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere;
- copia conforme delle fatture quietanzate emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, accompagnate:
 - o da lettere di quietanza liberatoria in originale (con fotocopia degli assegni bancari/ricevute di assegni circolari e dei relativi movimenti desunti dall'estratto conto della banca del titolare);
 - o da copia conforme del bonifico bancario riportante gli estremi dell'impresa esecutrice e della/delle fatture pagate;
- polizza assicurativa sull'immobile oggetto delle agevolazioni, contro i rischi da incendio e da conto terzi, per tutta la durata del vincolo di destinazione.

Ai fini di evitare la revoca del contributo in conto interessi (mutuo), del quale si è eventualmente beneficiato, si dovrà produrre la succitata documentazione a lavori ultimati.

B) Contributo in conto capitale per l'acquisizione di arredi e attrezzature (documenti da allegare all'istanza per acquisti già effettuati nei cinque anni immediatamente precedenti alla data della domanda):

a. planimetria dei locali da arredare e/o attrezzare, in scala opportuna, riportante il lay out e l'elenco delle attrezzature e degli arredi;

b. relazione tecnica illustrativa accompagnata dall'elenco numerato e dalle copie fotostatiche, rese conformi, delle fatture relative alle forniture acquisite, accompagnate:

- o da lettere di quietanza liberatoria in originale (con fotocopia degli assegni bancari/ricevute di assegni circolari e dei relativi movimenti desunti dall'estratto conto della banca del titolare);
- o da copia conforme del bonifico bancario riportante gli estremi dell'impresa esecutrice e della/delle fatture pagate;

c. certificato sul rispetto delle norme igienico sanitarie rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio.

d. Certificato rilasciato dell'Ente preposto attestante la localizzazione dell'iniziativa in aree interne e montane, al fine dell'applicazione della maggiorazione prevista dalla legge (dal 25 al 35%).

Tutte le domande carenti di documentazione non saranno sottoposte al parere della Giunta Regionale.

Gli Uffici Regionali dovranno tempestivamente comunicare al proponente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la documentazione da integrare. Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, tali integrazioni dovranno essere presentate ai competenti Uffici Regionali, pena l'esclusione dai benefici di cui al presente regolamento attuativo.

Art. 10

(Istruttoria e modalità di concessione)

L'Ufficio Regionale preposto esamina le domande inoltrate secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, l'ammissibilità agli aiuti e quantificandone la spesa massima ammissibile. Dispone l'eventuale integrazione delle domande risultanti incomplete, provvedendo inoltre ad archiviare quelle non conformi alla legge o al presente regolamento.

Successivamente all'istruttoria, l'Assessore al ramo invia l'elenco delle pratiche istruite favorevolmente alla Giunta Regionale che, con proprio atto deliberativo, provvede ad assumere gli impegni necessari, fissando la spesa massima ammissibile e l'importo dei contributi.

Saranno finanziate le istanze istruite favorevolmente, secondo l'ordine cronologico di presentazione al Comune territorialmente competente. Il perfezionamento delle istanze acquisite presso gli Uffici Regionali è consentito esclusivamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione inviata dall'Ufficio preposto all'istruttoria; dopo la scadenza di detto termine, le pratiche che dovessero risultare ancora incomplete, saranno proposte per l'archiviazione.

L'erogazione dei contributi in conto capitale, sia per opere murarie sia per arredi ed attrezzature, avverrà comunque, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste dal Bilancio Ordinario, sulla relativa UPB

Art. 11

(Revoca dei contributi e sanzioni)

La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo nei seguenti casi:

- a) quando l'intervento non venga realizzato conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione, salvo proroghe motivatamente richieste e concesse;
- b) quando venga mutata la destinazione dei beni oggetto dell'intervento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;
- c) quando vengano accertate gravi violazioni di leggi sociali e di norme urbanistiche.

Qualora l'intervento approvato e finanziato non sia ultimato nel termine stabilito nel decreto di concessione, per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere, a richiesta del l'interessato, una sola proroga per un Periodo non superiore a mesi sei.

La Regione Campania procede alla revoca parziale o totale dei contributi, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità e le eventuali sanzioni previste a carico del beneficiario.

Art. 12

(Dotazione finanziaria)

Alla dotazione finanziaria necessaria per l'attuazione del presente regolamento, si farà fronte con i fondi di cui al cap. 4507 della UPB 2.9.27 del Bilancio Regionale.

Art. 13

(Periodo di applicazione)

Il presente regolamento ha efficacia fino all'approvazione del nuovo strumento di riordino dei regimi d'aiuto per le PMI turistiche della regione.

Potranno essere presentate istanze di finanziamento a valere sul presente regolamento entro il 31 dicembre 2002.

- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale nonché all'Ufficio del B.U.R.C. per la pubblicazione.

26 febbraio 2003

Bassolino